

Ed, infatti, l'imprenditore commerciale che si avvantaggia del sistema mafioso di controllo delle attività economiche sul territorio, è ben consapevole di tutti quei meccanismi di pressione e coartazione notoriamente adoperati dall'organizzazione mafiosa per il raggiungimento dei propri scopi, il che assume una inevitabile refluenza sul problema della configurazione giuridica dell'azione di quel soggetto che ha accettato, se non cercato e richiesto (come nel caso dell'odierno indagato) il rapporto sinallagmatico sopra delineato.

In altre parole, quanto meno ai fini della responsabilità penale, tale consapevolezza equivale alla piena accettazione dei metodi criminali utilizzati dalla associazione mafiosa per acquisire futuri vantaggi, naturalmente, di tipo economico.

Inoltre, la medesima consapevolezza si estende anche alla comprensione dell'utilità del proprio apporto al fine di una sempre maggiore affermazione dell'organizzazione destinata a diventare ancora più pericolosa ed economicamente potente.

Quanto detto appare indispensabile per cogliere il criterio distintivo della condotta di tale soggetto da quella di semplice favoreggiamento (seppure nella forma aggravata ai sensi dell'art.7 D.L.13 maggio 1991 n. 152) dal momento che quest'ultima è genericamente finalizzata ad agevolare occasionalmente l'organizzazione criminale nella esplicazione di una specifica e particolare attività, mentre, nella prima si riscontra la piena condivisione delle logiche e dei metodi della associazione mafiosa, che si estrinseca in una serie indeterminata di comportamenti, quali quelli dinanzi descritti, consapevolmente tendenti alla realizzazione di quella logica e di quei metodi.

Ne consegue che tale condotta, esulando dall'ambito di operatività delle fattispecie criminose minori può essere sussunta o nella fattispecie astratta di partecipazione all'associazione per delinquere di tipo mafioso, o, tutt'al più, in quella di concorso esterno nel reato associativo, mediante applicazione della previsione normativa generale di cui all'art.110 c.p.-

L'agente, in tale ultimo caso, è (e rimane) un soggetto esterno alla organizzazione criminale con la quale ha instaurato il rapporto, e non si inserisce mai organicamente nella stessa, ma, nel contempo, contribuisce concretamente alla

realizzazione degli scopi della organizzazione mafiosa, ponendosi, quindi, nella posizione del concorrente eventuale.

Per quanto, poi, attiene la contestazione sub 3), occorre svolgere alcune considerazioni in ordine alla configurazione giuridica della fattispecie delineata dal P.M.

Questo Giudice peraltro ritiene che, sulla base delle dichiarazioni concordi del LANZALACO e del LA CHIUSA (che riferiscono circostanze apprese in prima persona per averle vissute direttamente, circostanze, peraltro, puntualmente riscontrate in atti attraverso le risultanze investigative compendiate nell'informativa del G.I.C.O. della Guardia di Finanza del 26 settembre 1997), nonchè sulla base delle dichiarazioni di NATOLI Francesca (già socia nella società MARINA 1), la configurazione delittuosa nei termini prospettati dal P.M. sia corretta.

In sintesi, la vicenda - per la verità estremamente complessa - che vede protagonisti con ruoli diversi il BAZAN Gaspare, il On.le GIUDICE, il PANZECA, il CIACCIO, il LANZALACO, il LA CHIUSA, il GRECO ed il D'AGATI, può essere sinteticamente così ricostruita.

La società BAZAN Auto S.n.c. (operante nel settore delle concessionarie di autovetture) di cui sono soci BAZAN Gaspare (odierno indagato) ed il fratello Renato, entra improvvisamente in crisi, vittima di una generale contrazione del mercato automobilistico tra la fine degli anni '80 ed i primi anni '90.

Tale società peraltro funge da "capogruppo" (nel senso di azienda leader) rispetto ad altre società (operanti nel settore nautico), nelle quali i fratelli BAZAN sono detentori delle quote di maggioranza.

Poichè si profila lo spettro del fallimento, i fratelli BAZAN Gaspare (nella sua specifica qualità di amministratore della BAZAN Auto S.n.c.) e Renato si determinano a chiedere il concordato preventivo al fine di evitare il fallimento della loro società.

Precedentemente a detta richiesta l'On.le Gaspare GIUDICE (che già operava all'interno di alcune società del gruppo quali MARINA 1 e IL SALPANCORE) propone a BAZAN Gaspare il salvataggio di tali aziende operanti nel settore nautico, attraverso un suo intervento finanziario; non pago di ciò l'On.le

GIUDICE presenta al BAZAN il PANZECA, il quale interviene in veste di finanziatore unitamente al LANZALACO. Grazie all'intervento di costoro, il BAZAN cede al LANZALACO la sua quota; altrettanto fanno BAZAN Renato e GIULIANO Antonia (madre di NATOLI Maria Francesca (socio fondatore ed amministratore della società IL SALPANCORE e socio di fatto della società MARINA), ai quali subentrano, rispettivamente, PANZECA Giuseppe e GIUDICE Domitilla (figlia dell'odierno indagato), sicchè la nuova compagine sociale risulta costituita dal LANZALACO, dal PANZECA (soci di maggioranza in parti uguali) e da GIUDICE Domitilla (socia di minoranza).

Il BAZAN, sfruttando questa irripetibile occasione, riesce a salvare le aziende nautiche da un sicuro fallimento; contestualmente, evita di includere tali società nella richiesta di concordato preventivo avanzata per la BAZAN Auto s.n.c., appena un mese dopo la cessione di dette aziende e, in buona sostanza, sottrae tali aziende alle aspettative dei creditori in quanto il concordato preventivo effettuato con la "cessio bonorum" dei beni personali ed aziendali non prevede tra i beni promessi in cessione quelle aziende.

Ponendo in essere la condotta suddetta il BAZAN si trova a rispondere del reato di cui all'art. 236, comma 2° della L.F. che sanziona penalmente il comportamento degli amministratori di società che si siano resi responsabili di uno dei fatti di bancarotta fraudolenta indicati nell'art. 223 della L.F., in relazione a quanto previsto dall'art. 216 della stessa legge.

Sul punto, dottrina e giurisprudenza sono prevalentemente orientate nel senso di applicare la disciplina della bancarotta fraudolenta a carico degli amministratori di società (e degli altri soggetti indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dello stesso art. 236 comma 2 L.F.) che, nel corso della procedura concorsuale si siano resi responsabili di uno dei fatti previsti dall'art. 216 L.F., quale - come è avvenuto nel caso in esame - la distrazione dei beni in pregiudizio dei creditori siano essi privilegiati che chirografari.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale la richiesta di ammissione al concordato funziona da condizione oggettiva di punibilità del reato in parola, al pari di quanto accade con la sentenza di fallimento per tutte le ipotesi di bancarotta fraudolenta c.d. "propria": basta, dunque, che l'amministratore della società ammessa alla procedura di concordato abbia presentato l'istanza sia reso responsabile di

distrazione (anche parziale) dei propri beni per scattare la particolare disciplina punitiva prevista dall'art. 236 comma 2 L.F.

La ratio di tale disciplina viene comunemente individuata nella irragionevolezza di sottrarre una fascia di soggetti (quelli, appunto, indicati nel secondo comma dell'art. 236 cit.) alla disciplina punitiva, creando una sorta di "zona franca" con grave pregiudizio per i creditori, senza che questa estensione della punibilità determini ingiustificate disparità di trattamento sul piano costituzionale (cfr., su tale specifico punto, Corte Cost. 18.5.1989 nr. 268; sul punto della irragionevolezza di una esenzione della punibilità ancorata alla mancanza della dichiarazione di fallimento, Cass. Pen. 7.12.1983 e App. Torino 23.1.1971).

Trattasi di una tipica figura di reato di condotta e di pericolo commesso contro l'amministrazione della Giustizia, per il quale occorre il dolo specifico (intenzionalità di danneggiare i creditori), il cui momento consumativo - secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza - è rappresentato dal deposito in cancelleria della richiesta di ammissione al concordato preventivo.

Premessi tali indispensabili concetti (e tralasciando di affrontare l'evoluzione dell'istituto della c.d. "bancarotta impropria" cui appartiene la fattispecie in esame), qui occorre rilevare che attraverso tale abile comportamento il BAZAN è certamente riuscito ad ottenere due risultati: il primo, consistito nella sottrazione di un cospicuo patrimonio aziendale (rappresentato dalle società nautiche) alle garanzie per i creditori della BAZAN Auto s.n.c. ammessa al concordato preventivo; il secondo, nella procrastinazione a tempo indeterminato dello stato di insolvenza della BAZAN Auto s.n.c., ammessa al concordato stesso (per il quale è poi intervenuta la sentenza di omologazione) e sostanzialmente la vanificazione dei diritti dei creditori visti anche gli sconsolanti risultati conseguiti dal commissario liquidatore nella procedura successiva alla omologazione del concordato, essendo stati venduti solo pochi beni ed a prezzi nettamente inferiori a quelli di stima.

Correttamente, quindi, per il BAZAN viene configurata la sua responsabilità per tale tipo di reato rivestendo egli la veste di amministratore di società e non di imprenditore individuale

(per il quale varrebbe - se del caso - la disciplina prevista dal 1° comma dell'art. 236 citato).

Problema collaterale da affrontare è quello relativo alla responsabilità di eventuali correi dell'imprenditore ammesso al regime di concordato preventivo che abbia commesso uno dei fatti di bancarotta indicati nell'art. 216 L.F.: ricordando che si versa nella particolare ipotesi di reato c.d. "proprio" (in quanto commesso da un autore "qualificato"), caratterizzato dal dolo specifico (consistente nel proposito di frodare i creditori sottraendo loro garanzie per il soddisfacimento dei crediti), quello che occorre verificare è la consapevolezza - o meno - da parte dei correi delle finalità che indubbiamente l'autore "qualificato" si propone. Non bisogna dimenticare infatti che l'operazione di cessione di quote societarie congegnata dal BAZAN aveva ben presente la richiesta di ammissione al concordato preventivo che di lì a poco lo stesso BAZAN (ed il fratello) si sarebbe determinato ad avanzare. Si tratta allora di vedere se dagli atti emergono quei gravi indizi tale da far apparire probabile la responsabilità degli acquirenti delle quote e legittimare, pertanto, l'applicazione della misura cautelare nei loro confronti.

In via generale va qui detto che il progetto del BAZAN di escludere alcune società sane dalle mire dei creditori evitando che esse comparissero nel concordato viene da questi esplicitamente manifestato all'On.le GIUDICE, al PANZECA, al LANZALACO, al LA CHIUSA (i componenti del c.d. "gruppo PANZECA"), sicchè anche costoro partecipano alla condotta posta in essere dal BAZAN, in quanto preventivamente consapevoli dell'operazione. Ed ancora, non sfugge a nessuno di costoro la posizione "occulta" assunta da alcuni soggetti di estrazione inequivocamente mafiosa (per la loro appartenenza a "famiglie c.d. storiche"), quali VERNENGO Cosimo, TINNIRELLO Lorenzo, GRECO Carlo, D'AGATI Giovanni, sicchè tale condotta vale anche a mettere al riparo i loro capitali dalle possibili aggressioni di terzi creditori della società F.lli BAZAN ormai in decozione.

In tal senso è interessante vedere (si ritornerà in appresso sul punto) come si strutturi un intervento in un certo senso risolutore del GRECO, su richiesta dell'On.le GIUDICE, volto a mettere di fronte il LANZALACO (frattanto subentrato nella società MARINA 1) ad una drammatica alternativa: corrispondere (e subito) 500 milioni per ottenere la fuoriuscita

dell'On.le GIUDICE dalla società (oltre che per ricompensare lo stesso GRECO che in quella società aveva investito consistenti capitali) o continuare a subire la presenza dello stesso On.le GIUDICE (oltre che del GRECO, del TINNIRELLO, del VERNENGO e del D'AGATI).

Per quanto poi concerne l'ipotesi delittuosa di riciclaggio, formulata dal P.M. sub 5), va osservato che la struttura della norma incriminatrice prevista dall'art. 648 bis C.P. delinea - come è noto - una fattispecie composita, nella quale accanto alla classica attività di sostituzione del denaro (o di altre utilità provenienti da specifici delitti), si colloca quella condotta - distinta dalla sostituzione - che sia idonea a frapporre ostacoli all'identificazione del denaro o di altri beni di provenienza illecita.

Ciò posto, attesa la diversa oggettività giuridica tra la fattispecie incriminatrice e la circostanza aggravante di cui all'art. 7 della Legge 203/91 (la quale mira, come è noto, a sanzionare più gravemente la condotta di chi - nella commissione di determinati reati - miri ad avvantaggiare l'associazione mafiosa nel suo complesso), nessun dubbio può profilarsi circa la sua compatibilità con la fattispecie incriminatrice in parola.

Tuttavia si impongono, proprio a proposito di detta aggravante, alcune notazioni di carattere generale che qui brevemente si espongono.

Premesso che la circostanza di cui sopra prevede due diversi tipi di condotta (*"avvalersi delle condizioni previste dall'art. 416 bis C.P." ovvero commettere determinati delitti "al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo"*), questo Giudice ritiene che debba porsi attenzione all'aspetto soggettivo indubitabilmente contenuto nella disposizione normativa, attesa la particolare connotazione della circostanza aggravante suddetta.

Sul punto si osserva che non esiste un radicato orientamento giurisprudenziale. In una recente sentenza (Cass. Pen. Sez. 1^a 18.3.1994) la S.C. ha tuttavia avuto modo di affermare che la seconda delle ipotesi previste dall'art. 7, postulando la finalità specifica di agevolare l'associazione mafiosa, presuppone, intanto, una esistenza reale della associazione (come nella

specie) e, poi, la consapevolezza, da parte degli agenti della esistenza in concreto della associazione medesima e non di una entità conosciuta in modo approssimativo o immaginario.

Va, allora, precisato che l'aggravante in parola di natura certamente "oggettiva" necessita per la sua configurazione anche di un connotato di natura soggettiva rappresentato dal dolo specifico (intenzione di favorire con la propria azione illecita l'associazione in discorso, integrata dalla conoscenza della reale esistenza della associazione, ovvero uso di metodi "mafiosi"). Proprio su tale punto la prova deve esser particolarmente rigorosa, non bastando una generica conoscenza circa l'esistenza dell'associazione, ma richiedendosi un "quid pluris".

Il che - alla luce delle inequivoche emergenze processuali - induce a ritenere configurabile l'aggravante in parola nei confronti degli odierni indagati (limitatamente, ovviamente, a quei capi di imputazione per i quali la richiesta di applicazione di custodia cautelare appare accoglibile), tenuto conto non solo dell'inserimento di essi, sia pure a vario titolo, in compagini mafiose di diversa estrazione territoriale, ma anche del grado di conoscenza (e, per riflesso, dell'incidenza vantaggiosa per l'associazione, conseguente a singole condotte illecite che ne contribuissero ad accrescere il suo prestigio - interno ed esterno - e la capacità di intimidazione).

Per quanto riguarda il reato di attribuzione fittizia di beni contestato sub 10), nel fare rinvio alle considerazioni svolte dal PM in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità in ordine al reato previsto dall'art. 12 quinquies del D.L. n. 306/92 si ritiene di svolgere qualche ulteriore considerazione sulla natura giuridica di tale reato, soprattutto con riferimento all'epoca di commissione del fatto.

In ordine a tale ipotesi di reato si osserva brevemente che la giurisprudenza della S.C. è assolutamente concorde nel ritenere tale figura di reato una "fattispecie a forma libera" che si concretizza nella attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di qualsiasi cosa al fine di eludere specifiche disposizioni di legge, sicchè la titolarità del bene medesimo è meramente apparente e formale.

E' stata altresì affermata la natura permanente del reato (nella misura in cui la situazione di apparente titolarità viene, come nel caso in esame, consapevolmente mantenuta nel tempo), persino quando la attribuzione apparente della titolarità sia avvenuta antecedentemente alla normativa introdotta dalla legge 356/92 e mantenuta pur dopo la menzionata vigenza della nuova normativa (Cass. Pen, Sez. 3^a 24.3.1993 e 23.9.1993 n. 1665).

I principi sopra indicati ben si attagliano al caso in esame, attesa l'epoca - antecedente all'entrata in vigore della legge 356/92 - della "fittizia intestazione" che peraltro ancor oggi è in essere.

Circa la compatibilità tra il delitto sub 18) (illecita concorrenza con minaccia) e la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 si osserva, brevemente, quanto segue.

La fattispecie contestata mira a sanzionare quelle tipiche forme di intimidazione che, soprattutto, nello specifico ambiente della criminalità organizzata di stampo mafioso, tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle. In tale quadro la norma si riferisce a tutti quei comportamenti che, attraverso l'uso strumentale della violenza e della minaccia, incidono su quella fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza non solo libera ma anche lecitamente attuata (Cass. 9 novembre 1988 Spano, Cass. pen. 1989, 609). Tale reato, per costante insegnamento giurisprudenziale, concorre con il reato di associazione di tipo mafioso (in tal senso, Cass., Sez. 2^a, 18 marzo 1993, Di Salvo).

Ad avviso di questo Giudice, il reato in parola può, ove ne ricorrano le condizioni, essere aggravato ex art. 7 D.L. 152/91 in quei casi in cui il fatto sia commesso, come nella fattispecie in esame, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p.

Si osserva, al riguardo, che il reato di cui all'art. 513 bis C.P., pur essendo stato introdotto con la cd. legislazione antimafia (art. 8 L. 13 settembre 1982 n. 646), ha infatti portata generale, potendo essere realizzato anche al di fuori di ambienti di criminalità organizzata e quindi ben essere aggravato laddove sia provata la sussistenza delle condizioni previste dalla norma di cui all'art. 7 D.L. 152/91, che rispetto alla fattispecie

delittuosa in esame, si pone come circostanza aggravante ad effetto "speciale".

Nessun particolare problema, invece, si pone relativamente alle imputazioni di cui ai capi 11), 12), 13), 14), 15) e 16) contestate all'indagato PANZECA Giuseppe, nè sotto il profilo della violazione del divieto di "contestazioni a catena"; nè sotto il profilo della carcerazione preventiva pre-sofferta.

Per quanto riguarda il primo aspetto, va sinteticamente rilevato che la misura oggi richiesta nei confronti del PANZECA - seppur non comprende il delitto di cui all'art. 416 bis C.P. - include altri reati (illecita concorrenza con minaccia; turbativa d'asta; corruzione; peculato e truffa) indubitabilmente in stretto rapporto di connessione con il reato di cui all'art. 416 Bis C.P. Sennonché non si pone affatto un problema di contestazione a catena rispetto a quelle contestazioni per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., oggetto di pregresse ordinanze cautelari poi cadute in sede di riesame, in quanto oggi per tale reato si procede a carico del PANZECA in stato di libertà. E semmai il problema potrebbe insorgere in futuro, qualora il termine di scadenza connesso all'emittenda ordinanza dovesse ritenersi assorbito in quello già trascorso per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. Mette conto di rilevare, tuttavia, come i periodi di detenzione del PANZECA in forza delle ricordate ordinanze custodiali poi annullate è veramente esiguo sicchè il problema è sostanzialmente di tipo astratto.

Nè può invocarsi la speciale disciplina prevista dall'art. 657 C.P., posto che il principio della "fungibilità della detenzione" opera esclusivamente in sede esecutiva e non può essere dilatato fino al punto di imputare la custodia cautelare vanamente sofferta per un determinato reato alla custodia cautelare relativa ad altro processo, allo scopo di ridurre i termini di quest'ultima. Senza dire che nei confronti del PANZECA non risulta allo stato emessa alcuna sentenza di condanna passata in giudicato per reato oggetto di misura cautelare eventualmente connessa a quella oggi in esame.

In posizione sostanzialmente identica si trova l'indagato PRIOLO Antonino nei cui confronti il P.M. ha avanzato richiesta di applicazione della misura cautelare limitatamente ai reati-scopo. Infatti anche il PRIOLO all'epoca era stato sottoposto a

misura custodiale per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. nell'ambito del procedimento penale nr. 7321/94 G.I.P., ma a seguito dell'annullamento di tale ordinanza, si è proceduto a suo carico per tale reato in stato di libertà. Tuttavia, nonostante i reati-scopo (oggetto della richiesta in esame) risalgano ad epoca certamente antecedente a quell'ordinanza è solo grazie alla collaborazione del LANZALACO (intervenuta successivamente all'emissione del detto provvedimento restrittivo) che il quadro indiziario concernente i reati-scopo ha acquisito quello spessore necessario per giustificare, oggi, l'adozione della misura cautelare.

Argomentazioni sostanzialmente identiche suddette valgono anche per l'indagato GUZZINO Diego, nei cui confronti si procede separatamente, nell'ambito di altro processo, per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P., con la puntualizzazione che i reati oggi attribuitigli risultano connessi con il reato di cui all'art. 416 bis C.P. oggetto di separata indagine e di altra misura cautelare emessa a suo carico il 12 dicembre 1994 nell'ambito del procedimento n. 7321/94 G.I.P. (attualmente nella fase dibattimentale) e decorsa per lo spirare del termine massimo di cui all'art. 303 c.p.p.

Quindi trovano applicazione i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità esplicitati nella sentenza a S.U. del 25 giugno 1997 (Cass. Pen. 1997, ATENE, p. 3000 e ss. con nota critica contenuta in Cass. pen. 1997, p. 3362 e ss.). Tale decisione costituisce un definitivo chiarimento della questione, più volte affrontata dalla giurisprudenza di legittimità e risolta in termini diversi, circa la ricomprensione nel paradigma normativo dell'art. 297, comma 3 c.p.p. delle ordinanze privative della libertà personale emesse nell'ambito di procedimenti diversi e per fatti diversi commessi antecedentemente alla emissione della prima ordinanza, in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) e c), limitatamente ai casi dei reati commessi per eseguire gli altri.

Tralasciando di esporre le tesi prospettate a sostegno delle due diverse argomentazioni (cfr. per quanto di interesse, Cass. Sez. 1^a 19.7.1996, ESPOSITO per la tesi c.d. "restrittiva" e Cass. Sez. 6^a 13.3.1997, COMANDE'), in quanto non direttamente rilevanti in questa sede, l'attenzione deve essere concentrata sul significato da conferire all'art. 297, comma 3 c.p.p. che

contempla due distinti casi, ancorati alle diverse espressioni contenute nel detto comma.

In proposito la sentenza delle S.U. ha statuito il principio di una estensione del divieto anche ai casi contemplati nella seconda parte del comma in esame, alla luce della novella legislativa contenuta nella legge 332/95 che ha riformato, tra i tanti, anche il testo del previgente art. 297, comma 3 c.p.p. Unico limite, ostativo all'estensione del divieto, è costituito da quelle ordinanze emesse per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto rispetto al quale sussiste connessione ai sensi del citato comma 3 dell'art. 297 c.p.p. Per completezza, va ricordato che in ordine a tale specifico punto, la Corte Costituzionale con pronuncia nr. 89 del 28 marzo 1996 (cfr. Cass. Pen. 1996, p. 2094 e ss.) ha ritenuto compatibile in chiave costituzionale il differente riferimento temporale della desumibilità degli atti (anteriamente al rinvio a giudizio e non all'emissione della prima ordinanza, come indicato nella prima parte del comma in parola) in ragione non solo della certezza che tale termine rappresenta, ma del significato - definito *"perfettamente simmetrico"* - che il rinvio a giudizio assume rispetto al corrispondente termine di fase di cui all'art. 303 c.p.p.

Giova, in ultimo, evidenziare come la ricordata decisione delle S.U. abbia fatto giustizia del concetto di "inerzia" attribuita al P.M. (e sottolineata dalla difesa come ipotesi di tipo "alternativo" tra le due soluzioni prospettate) a giustificazione dell'uso di prassi distorte quanto ingiustificate, riferendosi piuttosto a dati temporo-fattuali oggettivi e certi quali l'identità del fatto e la preesistenza di elementi giustificanti l'adozione della misura sin dall'emissione della prima ordinanza (o del rinvio a giudizio) nel procedimento cui il successivo risulta connesso: in altri termini, da una impostazione di tipo "soggettivistico" si è passati, attraverso una giurisprudenza di tipo evolutivo e garantistico, ad un'impostazione di tipo "oggettivistico" incentrato sulla ragione stessa del divieto, attraverso il meccanismo della "desumibilità dagli atti". E tale interpretazione di tipo oggettivo rende *"vano e fuorviante"* il riferimento ad una artificiosa condotta tenuta dal P.M., tesa a scomporre in segmenti successivi un'imputazione unitaria, ovvero, all'ancor più deteriore concetto dell'inerzia da parte del P.M. (S.U. cit.).

Senza immorare oltre sul punto, e ritornando, invece, all'esame della prima parte del comma 3 dell'art. 297 che qui specificamente rileva, occorre evidenziare che nella specie - escluso che si possa versare in un'ipotesi di identità del fatto - non esistevano, al momento dell'emissione della prima ordinanza custodiale nei riguardi del GUZZINO, quei gravi indizi tali da giustificare, allora, l'emissione dell'ordinanza coercitiva anche per i c.d. "reati-scopo", indizi acquisiti soltanto in tempi recentissimi e grazie all'apporto di nuovi collaboratori di giustizia.

Nessuna particolare questione si pone, poi, in ordine alla compatibilità tra la contestazione di cui all'art. 416 bis C.P. mossa agli indagati GIUDICE, LOBUE, CIACCIO e le singole ipotesi delittuose a loro riferentesi, aggravate dall'art. 7 della legge 203/91, ove si consideri che tali figure costituiscono i c.d. "reati-mezzo" attraverso i quali l'associazione mafiosa sorge e si mantiene nel tempo.

C) IL PROBLEMA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ARRESTO NEI CONFRONTI DI APPARTENENTI AL PARLAMENTO

Vanno ora brevemente affrontate - per il rilievo che esse assumono in relazione alla posizione dell'indagato On.le GIUDICE Gaspare - le questioni relative all'autorizzazione all'arresto occorrente da parte della Camera dei Deputati per l'esecuzione della misura cautelare ed all'autorizzazione, in via postuma, all'utilizzabilità delle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche intercorse tra il On.le GIUDICE ed i terzi, titolari delle singole utenze telefoniche sottoposte ad intercettazione; come corollario, l'utilizzabilità in chiave processuale delle stesse intercettazioni nei confronti dei terzi titolari di dette utenze, nei cui confronti comunque non si pone alcun problema di autorizzazione da parte della Camera dei deputati.

Come è noto, attraverso le recenti vicende concernenti la richiesta di autorizzazione all'arresto dell'On.le Cesare PREVITI, avanzata dall'A.G. di Milano, la Camera dei deputati ha avuto

modo di pronunciarsi - in ordine agli aspetti procedurali - con l'enunciazione di un indirizzo che questo Giudice ritiene di condividere integralmente.

Premesso che l'attuale appartenenza dell'On.le GIUDICE alla Camera dei Deputati impone l'applicabilità - per questi solamente ed in funzione della specifica funzione istituzionale rivestita - dell'art. 68, comma 2 Cost. in funzione di speciale forma di garanzia, va chiarito che compete certamente al Giudice officiato di valutare la fondatezza di una richiesta di applicazione di una qualsivoglia misura coercitiva, verificare in concreto l'applicabilità di tale misura alla luce dei parametri normativi contenuti negli artt. 273, 274 e (nei casi di c.d. "automatismo delle esigenze cautelari" per determinate fattispecie di reato quale quella oggi in esame) 275, c. 3 c.p.p.

Di guisa che il P.M. si pone, per un verso, come A.G. richiedente l'emanazione della misura al G.I.P. territorialmente competente e, per altro verso (ed una volta che essa venga accolta), quale organo dell'esecuzione subordinata, tuttavia, ad una autorizzazione in via preventiva da parte dello speciale organismo parlamentare deputato ad un siffatto esame. E' dunque da escludere che possa essere il P.M. a richiedere direttamente al Parlamento l'autorizzazione ad emettere ordinanza applicativa di una misura cautelare (il che si è verificato in data 3 settembre 1997 da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con conseguente declaratoria di irricevibilità da parte dalla Camera dei Deputati nella seduta del 18 settembre successivo).

In proposito va ricordato che non esiste nel nostro ordinamento costituzionale (e processual-penalistico) un principio che preveda l'organo istituzionalmente deputato a richiedere l'autorizzazione a procedere all'applicazione di misure cautelari nei confronti di un appartenente al Parlamento.

Né soccorre la disposizione prevista all'art. 68 Cost. la quale impone soltanto un'autorizzazione preventiva da parte della Camera cui il parlamentare oggetto della richiesta appartenga, senza la quale quell'arresto (o la privazione della libertà personale) può avvenire.

Le uniche norme introdotte nella nostra legislazione processuale dopo il varo del nuovo codice di procedura penale sono quelle costituite dall'art. 343 c.p.p. che, coerentemente con quanto disposto dalla Costituzione, fa divieto

all'appartenente ad uno qualunque dei due rami del Parlamento di essere sottoposto a procedimento penale, ovvero di essere privato della libertà personale senza la preventiva autorizzazione della Camera dei Deputati.

L'art. 344 c.p.p., d'altra parte indica un preciso limite temporale per l'adozione di misure cautelari nei confronti del parlamentare, ancorato al rilascio dell'autorizzazione da parte della Camera dei Deputati.

Su tale sistema normativa, abbastanza coerente con il sistema, si è poi innestata la riforma costituzionale che ha modificato l'assetto dell'art. 68 Cost. con L. 29.10.1993 nr. 3: tuttavia la mancanza di coordinamento tra la nuova norma costituzionale e la normativa processuale vigente ha comportato non poche perplessità in ordine e all'individuazione dell'organo abilitato all'emissione della misura e in ordine all'individuazione dell'organo abilitato a richiedere l'autorizzazione.

Il successivo venir meno di una serie di decreti non convertiti (che miravano a disciplinare organicamente la materia) ha quindi determinato quelle incertezze interpretative che sono alla base della decisione adottata dalla Camera dei deputati di dichiarare irricevibile la richiesta avanzata il 3 settembre 1997.

L'attuale orientamento manifestatosi in seno al Parlamento (di cui è ampia traccia nell'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano in data 11 dicembre 1997 che ha recepito quegli orientamenti emersi in occasione della prima pronuncia da parte della Camera dei Deputati) individua nel G.I.P. l'organo giurisdizionale preposto all'emissione della misura, riservando poi al P.M., in armonia con il sistema codicistico attuale (e previgente) il compito di curare l'esecuzione e, in tale particolare veste, di richiedere la preventiva autorizzazione all'esecuzione della misura: ciò in quanto - è stato rilevato - *"l'autorizzazione a procedere per quanto riguarda gli atti cautelari...non è più strutturata come un'autorizzazione a procedere al giudizio (la cui richiesta competerebbe indubbiamente al P.M.), ma come una condizione di eseguibilità di un provvedimento coercitivo"*.

Per quanto di interesse va poi segnalato il diverso orientamento espresso dalla Camera dei Deputati in ordine alla necessità, o meno, di autorizzare eventuali intercettazioni

(telefoniche o ambientali) relative a conversazioni intercorse tra un appartenente al Parlamento ed un "laico", specie quando ad essere sottoposta ad intercettazione sia l'utenza intestata al soggetto "laico". E' di intuitiva evidenza il pericolo di aggiramento della normativa costituzionale che prevede, a garanzia della funzione parlamentare, l'autorizzazione anche per ciò che riguarda le comunicazioni da sottoporre ad intercettazione (trattandosi di materia limitativa comunque della libertà personale intesa in senso lato), posto che sarebbe oltremodo facile sottoporre ad intercettazione l'utenza telefonica di un soggetto estraneo al Parlamento ed abituale interlocutore del Parlamentare per sottoporre quest'ultimo ad un (ingiustificato) controllo.

L'orientamento seguito dal P.M. nella propria richiesta appare, sul piano dei principi di garanzia che debbono comunque governare l'azione giudiziaria, ineccepibile, anche se bisogna dar atto della piena utilizzabilità dei risultati di un'eventuale intercettazione che abbia coinvolto un Parlamentare ed un soggetto "laico", in danno (o nei riguardi) di quest'ultimo.

E' indubbio, infatti, che il contenuto delle predette conversazioni può essere legittimamente utilizzato nei confronti di questi ultimi, in quanto la speciale garanzia prevista dell'art.68, comma 2°, della Costituzione non è ovviamente estensibile a soggetti non appartenenti all'organo parlamentare poichè altrimenti verrebbero lesi i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 102 della Costituzione.

La problematica che recentemente è stata affrontata in sede parlamentare concerne, invece, il regime di utilizzazione di quelle conversazioni telefoniche intercettate nelle quali uno degli interlocutori è un parlamentare: in questi casi, in difetto dell'apposita normativa dettata dal decreto legge 23 ottobre 1996, n.555, decaduto per mancata conversione, la Camera dei Deputati si è in diverse occasioni orientata nel senso di ritenere comunque necessaria (per il Parlamentare) l'autorizzazione prevista dal 2° comma dell'art.68 Cost.

Quanto sopra, in particolare rileva in ordine a quegli indagati (ad es. il MANDALA' ed il PANZECA) intenti a conversare con l'On.le GIUDICE e le cui utenze telefoniche sono state sottoposte ad ascolto: trattandosi di soggetti estranei al Parlamento, per costoro non si pone alcun problema di utilizzabilità dell'intercettazione, quale fonte di prova.

D) L'elaborazione giurisprudenziale in ordine ai criteri di valutazione delle fonti di prova: in particolare, le "chiamate di correo"

Premesse queste considerazioni di carattere generale, e quelle inerenti le questioni concernenti la qualificazione giuridica dei vari fatti come contestati agli indagati e le altre questioni di carattere collaterale di tipo strettamente interpretativo, pare opportuno esporre, lo stato della giurisprudenza in tema di valutazione delle fonti di prova: ciò in quanto nell'indagine in oggetto, parte preponderante di tali fonti è costituita dalla chiamata in correità di più collaboratori di giustizia.

In proposito, secondo il costante orientamento formatosi, in "subiecta materia" nella giurisprudenza di legittimità, va premesso che gli indizi necessari per l'emissione di una misura cautelare debbono essere connotati, anzitutto, dal requisito della gravità: debbono, cioè, indurre a ritenere come altamente probabile la responsabilità dei soggetti indagati per i reati per cui si procede; questi, come è noto, non devono essere, dunque, tali da condurre alla piena prova del fatto contestato, vale a dire, ad un giudizio di certezza, atteso che la valutazione in argomento interviene in una fase processuale in cui, di norma, il quadro probatorio a carico degli indagati non è completo. Tali indizi, pertanto, non sono soggetti ai rigorosi criteri di valutazione stabiliti dall'art. 192 c.p.p.

Con riferimento al primo dei due aspetti (attendibilità soggettiva) non può prescindersi dall'esaminare la credibilità soggettiva dei dichiaranti (da valutare secondo i noti canoni della spontaneità, costanza, coerenza, precisione del racconto, mancanza di interesse diretto all'accusa, assenza di contrasto con altre acquisizioni, mancanza di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili). Deve poi, trattarsi di dichiarazioni tra loro autonome, in modo da non prestare il fianco a sospetti di possibili collusioni o accordi preordinati. Il che si traduce in una implicita affermazione di maggior credibilità soggettiva dei collaboratori.

Con riferimento, poi, al secondo profilo (attendibilità oggettiva), escluso che in questa materia l'art. 192 c.p.p. possa trovare applicazione in termini di acquisizione della prova